

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1995, n. 3.

**Delega ai Comuni e alle Province in materia di rilascio della autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 ⁽¹⁾ e n. 431/85 ⁽²⁾.
Abrogazione delle LL.RR. n. 41/86 e n. 16/89. (Bur 02/03/1995, n. 24).**

Integrato con modifiche introdotte dalla L.R. 19 APRILE 1995, N. 23..

Art. 1.

1. Ai Comuni sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle [leggi n. 1497/39](#) e n. 431/85 per tutti gli interventi ricadenti nelle zone A, B ed E ai sensi del [DM 1444/68](#), degli strumenti urbanistici generali vigenti.

2. Alle Province sono delegate le funzioni relative al rilascio dell'autorizzazione paesistica per interventi ricadenti nelle [altre zone](#) previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, ad eccezione degli interventi di cui all'art. 8 successivo.

Art. 2.

1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale rilasciano l'autorizzazione paesistica previo parere scritto del proprio ufficio tecnico in ordine alla conformità, con gli strumenti urbanistici approvati, dei contenuti del progetto, della descrizione dello stato dei luoghi e delle motivazioni che giustificano o meno l'intervento sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale.

Art. 3.

¹ [Legge 29 giugno 1939, n. 1497](#) (in Gazz. Uff., 14 ottobre, n. 241). - Protezione delle bellezze naturali.

Art. 1. - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

- 1° le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

- 2° le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;

- 3° i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

- 4° le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 2. - Delle cose di cui ai n. 1 e 2 e delle località di cui ai n. 3 e 4 del precedente articolo sono compilati, provincia per provincia, due distinti elenchi. La compilazione di detti elenchi è affidata a una commissione istituita in ciascuna provincia con decreto del ministro per l'educazione nazionale. Articolo 3

Art. 5. - Delle vaste località incluse nell'elenco di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 1 della presente legge, il ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di disporre **un piano territoriale paesistico**, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento e da approvarsi e pubblicarsi insieme con l'elenco medesimo, al fine di impedire che le aree di quelle località siano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica. [...]

Art. 7. - I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dell'immobile, il quale sia stato oggetto di notificata dichiarazione o sia stato compreso nei pubblicati elenchi delle località non possono distruggerlo nè introdurre modificazioni che rechino pregiudizio a quel suo esteriore aspetto che è protetto dalla presente legge. Essi, pertanto debbono presentare i progetti dei lavori che vogliono intraprendere alla competente regia soprintendenza e astenersi dal mettervi mano sino a tanto che non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. [...]

² **DPR 24 luglio 1977, n. 616** -- Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382. (Decentramento di funzioni alle Regioni) - Art. 82. - Beni ambientali. (Modificato e integrato dall'art. 1, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, conv. in l. 8 agosto 1985, n. 431)

Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;

b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;

c) l'apertura di strade e cave;

d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;

e) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;

f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;

g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del DPR 3 dicembre 1975, n. 805;

1. La documentazione da produrre al Comune ed alle Province per il rilascio dell'autorizzazione paesistica è la seguente:

- a) richiesta di autorizzazione paesistica;
- b) stralcio del documento urbanistico vigente con relativa normativa di attuazione;
- c) quattro copie di elaborati grafico-progettuali redatti in congrua scala, debitamente firmati da tecnici e consistenti in:

- 1) planimetria generale al 500, debitamente quotata, estesa almeno ad un raggio di 200 metri circostante con l'indicazione dei fabbricati esistenti e delle relative altezze, viabilità, piazze;
- 2) planimetria particolareggiata in scala 1.200 esaurientemente quotata;
- 3) piante, sezioni e prospetti;
- 4) relazione tecnico-ambientale nella quale sia descritto il contesto dei luoghi interessati dall'episodio edilizio e come lo stesso si inserisce nell'ambiente;
- 5) descrizione dei materiali usati con particolare riguardo alla copertura, agli intonaci, agli infissi e tinteggiature esterne e alle ringhiere;
- 6) organizzazione degli spazi esterni ed eventuale piantumazione;
- 7) esauriente documentazione fotografica.

Art. 4.

1. Le richieste di autorizzazione paesistica inoltrate all'Assessorato ai beni ambientali ai sensi della L.R. n. 41/86 e **non ancora definite** ⁽³⁾ alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno riproposte al Sindaco ed al Presidente dell'Amministrazione Provinciale ai sensi del precedente art. 1 ad eccezione di quelle di cui all'art. 8 della presente legge.

Art. 5.

1. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale nel rilasciare l'autorizzazione paesistica osservano i termini e le procedure previste dall'articolo 1 della legge n. 431/85.

2. Il Sindaco ed il Presidente dell'Amministrazione Provinciale, entro 10 giorni dal completamento del procedimento, trasmettono n. 2 copie di progetto con relativa autorizzazione alla Soprintendenza B.A.A.A.C.. Una copia è trasmessa all'Assessorato regionale ai beni ambientali. Una copia è depositata presso i rispettivi uffici tecnici.

3. La concessione edilizia potrà essere rilasciata decorso il termine di sessanta giorni riservato dalla legge n. 431/85 al Ministero beni culturali ed ambientali per intervenire sull'autorizzazione rilasciata con provvedimento di annullamento.

4. I progetti difformi dagli strumenti urbanistici vigenti, sono restituiti dal Comune o dalla Provincia agli interessati.

Art. 6

1. Le Commissioni di cui all'[articolo 2 della legge n. 1497/39](#) e del relativo regolamento di applicazione e successive modificazioni, continuano ad esercitare le funzioni nella composizione esistente anteriormente al DPR n. 616/77, fino a quando con legge regionale non si sia provveduto alla definitiva disciplina delle commissioni medesime.

2. I membri che sono venuti o vengono a mancare per dimissione o per qualsiasi altra causa sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

3. Nei casi previsti dall'[articolo 14, primo comma, della legge n. 1497/39](#), l'azienda di promozione turistica, di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 competente per territo-

⁽³⁾ Articolo unico L.R. 19 APRILE 1995, N. 23

1. L'espressione "**non ancora definite**" riportata all'art. 4, comma 1) della legge regionale del 28.02.1995, n. 3, deve intendersi nel senso che le autorizzazioni paesistiche la cui istruzione è stata completata dall'assessorato competente e trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l'emissione del relativo decreto prima dell'entrata in vigore della citata L.R. n. 3/1995, sono definite ai sensi della normativa previgente.

rio, fa conoscere il suo avviso entro quindici giorni dall'interpello. Decorso tale termine, il parere si intende concesso favorevolmente.

4. L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'[articolo 2 della legge n. 1497/39](#), la revoca o la modifica dello stesso elenco, a norma del penultimo comma dell'articolo 82 del DPR n. 616/77, sono assunte con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 7. (DELEGA ALLE PROVINCE)

1. Per gli interventi di opere pubbliche di interesse comunale che ricadono fuori delle zone A, B ed E, la relativa autorizzazione paesaggistica viene rilasciata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale come previsto dall'art. 1. ⁽⁴⁾

2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse provinciale il rilascio dell'autorizzazione paesistica è delegata alle Province.

Art. 8. (Eccezioni)

1. Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione paesistica, è rilasciata previo parere obbligatorio dell'Assessorato regionale ai beni ambientali.

2. Per gli interventi di opere pubbliche d'interesse regionale l'autorizzazione paesistica è rilasciata dall'Assessorato ai beni ambientali.

3. Nel caso in cui sul progetto siano richiesti i pareri di diverse amministrazioni, l'Assessore regionale ai beni ambientali, promuove una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 legge n. 241/1990.

4. L'Assessorato regionale ai beni ambientali dà immediata comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali - tramite la Soprintendenza territorialmente competente o con le diverse modalità che il Ministero dovesse determinare in futuro - delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione.

Art. 9.

1. La presente legge abroga le leggi regionali 2/9/1986, n. 41, e 22/12/1989, n. 16.

Art. 10.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel B.U.R.

Testo coordinato ed integrato da: **Ing. Giuseppe Celsi**
Ultima revisione del: **17.12.2000**

⁽⁴⁾ Le province rilasciano, precisamente, autorizzazioni paesaggistiche per le seguenti zone (Rif: [DM 02.04.1968](#)):

- **Zona C:** aree destinate a nuovi complessi insediativi prevalentemente residenziali
- **Zona D:** aree destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali e ad esse assimilati, nonchè a nuovi insediamenti di carattere commerciale
- **Zona F:** parti del territorio destinate ad attrezzature pubbliche di interesse generale.